



COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

Provincia di Forlì Cesena

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione C.C. n.21 del 06/03/2013

Modificato con atto C.C. n. 54 del 30/09/2013

Modificato con atto C.C. n. 47 del 16/6/2015

Modificato con atto C.C. n. 38 del 27.06.2016

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Istituzione e presupposto
- Art. 3 - Soggetti passivi
- Art. 4 - Esenzioni
- Art. 5 - Misura dell'imposta
- Art. 6 - Versamento dell'imposta e dichiarazione
- Art. 7 - Interventi da finanziare
- Art. 8 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 9 - Sanzioni
- Art. 10 - Riscossione coattiva
- Art. 11 - Rimborsi
- Art. 12 - Contenzioso
- Art. 13 - Funzionario responsabile dell'imposta
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.02.2011.

Art. 2

Istituzione e presupposto

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011.
2. L'applicazione dell'imposta decorre dal 01 gennaio 2013, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 3, Legge n. 212/2000.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di San Mauro Pascoli, di cui alla legge regionale in materia di turismo, nel periodo compreso fra il 15 giugno e 31 agosto di ogni anno, fino ad un massimo di 5 cinque pernottamenti consecutivi;

4. In caso di ripetuti pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare e nel periodo di applicazione, l'imposta si applica limitatamente ai primi cinque pernottamenti.

Art. 3

Soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta dai soggetti che, non residenti nel Comune di San Mauro Pascoli, alloggiano nelle strutture ricettive di cui all'art. 2.
2. I soggetti di cui al comma precedente corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernottano.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2006 l'importo minimo fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati rimborsi è pari ad € **0,39**.

Art. 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento:
 - a) i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
 - b) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
 - c) gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale presso scuole o enti di formazione aventi sede sul territorio comunale;
 - d) le persone ospiti delle strutture ricettive poiché colpite da situazioni di emergenza e calamità naturali dichiarate dalla protezione civile, dalle forze dell'ordine o dal sindaco.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui alle precedenti lett. b) e c) è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato o del tutore dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa in base al DPR n. 445/2000 ss.mm.

Art. 5

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tengono conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
2. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla Legge.

3.

Art. 6

Versamento dell'imposta e dichiarazione

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di San Mauro Pascoli sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità e delle esenzioni.
2. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, provvedono al relativo incasso, rilasciandone quietanza, ed al successivo versamento al Comune di San Mauro Pascoli.
3. I gestori delle strutture ricettive effettuano il versamento al Comune di San Mauro Pascoli delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun mese solare, con le seguenti modalità:
 - a) mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria;
 - b) mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale;
 - c) mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato al Comune di San Mauro Pascoli;
 - d) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
- 3.1 In deroga a quanto previsto dal comma precedente, le strutture ricettive di cui agli art.12 (*Appartamenti ammobiliati per uso turistico*) e 13 (*Attività saltuaria di alloggio e prima colazione*) della Legge Regionale n. 16/2004 possono riversare cumulativamente l'imposta riscossa in un unico versamento da effettuarsi entro il 15 settembre.
4. I gestori delle strutture ricettive, entro il 31/10, presentano al Comune di San Mauro Pascoli una dichiarazione, con riferimento al periodo di cui al terzo comma dell'art. 2, con il dettaglio mensile del numero dei pernottamenti imponibili, del numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 4, dell'imposta incassata e degli estremi dei versamenti della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa; sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei soggetti passivi inadempienti, anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 193/2003 (Codice in materia di protezione dei dati).
5. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo a mezzo posta, fax, consegna a mano, posta elettronica certificata e firmata digitalmente.
6. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia delle dichiarazioni utili ai fini dell'esenzione presentate ai sensi del precedente art. 4, comma 2.
7. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura.
8. Entro il termine ultimo del 30 gennaio dell'esercizio successivo a quello della riscossione, il

gestore, ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000, dovrà presentare il conto della gestione, redatto sullo schema del mod. 21 di cui al D.P.R. n. 194/1996, al Comune il quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.

9. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente il tributo ai sensi di legge.

Art. 7

Interventi da finanziare

1. L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D. Lgs. 23/2011:

- a) interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive;
- b) interventi di manutenzione e recupero, nonché di fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali del territorio comunale;

2. L'elenco degli interventi finanziati con l'Imposta di Soggiorno, predisposto di anno in anno, sarà parte integrante del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Art. 8

Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Ai fini dell'attività di controllo e accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 296/2006, nonché l'art. 1219 del Codice Civile;

2. Il Comune può avvalersi di dati, notizie e di qualsiasi elemento rilevante relativo ai soggetti passivi ed ai gestori delle strutture ricettive, ove necessario, previa richiesta ai competenti uffici pubblici.

3. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare documenti comprovanti la dichiarazione resa, le modalità dell'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.

Art. 9

Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo di cui all'art. 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.1, comma 161 e seguenti del D.Lgs. n.296/2006.

3. Per ogni violazione del presente regolamento di cui all'art. 6 e all'art. 8, comma 3, si applica la

sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981.

Art. 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

1.

Art. 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate dai gestori delle strutture ricettive, e non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; per quest'ultima fattispecie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso.

2. Nei casi di versamento dell'Imposta di Soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6.

Art. 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute, a seconda della tipologia di provvedimento emanato dall'Ente, alla giurisdizione competente.

Art. 13

Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è nominato con delibera di Giunta Comunale.

2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14

Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/1997, il presente regolamento è comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

2. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini

previsti dall'art. 6 del presente regolamento.

3. Per il tributo oggetto del presente regolamento non si applicano le regole di arrotondamento previste dall'art. 19, comma 3, e quelle relative ai versamenti minimi previste dall'art. 22, comma 2, del vigente regolamento generale delle entrate tributarie.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge in materia.